



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Liceo Statale "M. G. Agnesi"

Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate – Liceo Linguistico

Via dei Lodovichi 10 – 23807 Merate (LC) Tel: 039 9906676 - 039 9902139

e-mail uffici: lcps020004@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2026

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la gestione e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale (IA) da parte di tutte le componenti della comunità scolastica (personale docente, personale ATA, studenti, famiglie), come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
2. L'integrazione dell'IA nell'Istituto persegue finalità esclusivamente didattiche, educative, di orientamento e di efficientamento amministrativo, nel pieno rispetto dello sviluppo della persona e in conformità ai vincoli posti dall'AI Act europeo e dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per

1. Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
2. Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
3. Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
4. Sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Articolo 3 - Inquadramento ai sensi dell'AI Act

L'Istituto, in qualità di "deployer" ai sensi dell'art. 3, n. 4, AI Act, è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 4 (alfabetizzazione in materia di IA, in vigore dal 2 febbraio 2025), 26, 27 e 50 del medesimo Regolamento. In particolare:

1. è vietato l'uso di sistemi di IA per pratiche di cui all'art. 5 AI Act (cfr. art. 6 del presente regolamento);

2. per gli usi che ricadono nell'Allegato III dell'AI Act, punto 3 (sistemi di IA utilizzati per determinare l'accesso o il livello dei programmi di istruzione, per valutare i learning outcomes, per valutare il livello di istruzione adeguato o per monitorare comportamenti vietati durante test), trovano applicazione gli obblighi del deployer ex art. 26 (sorveglianza umana, monitoraggio, conservazione log per almeno sei mesi, informativa specifica all'interessato);
3. prima della messa in uso di sistemi di IA ad alto rischio, l'Istituto, quale soggetto pubblico, è tenuto a effettuare la Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) ex art. 27 AI Act, integrata con la DPIA ex art. 35 GDPR (art. 27, par. 4, AI Act).
4. per i sistemi di IA generativa che interagiscono direttamente con persone fisiche e per i contenuti generati o manipolati con IA si applicano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 AI Act (informativa, etichettatura, watermarking dove tecnicamente possibile).

Articolo 4 - Modalità di accesso e gestione dell'età (Age-Gating)

1. Personale Scolastico (Over 18): I docenti e il personale ATA accedono alle funzionalità di IA tramite le proprie credenziali istituzionali. L'accesso è finalizzato alla progettazione didattica, alla creazione di materiali inclusivi e alla semplificazione amministrativa.
2. Studenti maggiorenni (Over 18): gli studenti che abbiano compiuto la maggiore età accedono agli strumenti di IA secondo la configurazione amministrativa, senza necessità di consenso genitoriale.
3. Studenti (Under 18): L'accesso agli strumenti di IA per gli studenti minorenni è regolato in modo restrittivo e differenziato:
 - a. L'accesso è consentito solo agli strumenti esplicitamente abilitati dall'Amministratore di Sistema previa verifica della disponibilità delle funzioni di sicurezza specifiche per gli studenti minorenni configurabili dall'Amministratore.
 - b. L'attivazione del servizio per gli account studenti minorenni è subordinata all'acquisizione del consenso informato dai genitori/tutori o dagli studenti stessi, che dovranno essere edotti sulle caratteristiche e i limiti dello strumento, ai sensi D.Lgs. 101/2018 e Legge 23 settembre 2025, n. 132.
 - c. L'Istituto si riserva di disabilitare l'accesso agli strumenti di IA per singoli studenti o intere classi qualora vengano rilevati comportamenti non conformi o rischi per la sicurezza.
 - d. Per gli studenti minori di 14 anni si applica integralmente l'art. 8 GDPR e l'art. 2-quinquies del Codice Privacy: il consenso, ove richiesto, è prestato esclusivamente da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 5 - Principio dell'approccio antropocentrico (Human-in-the-loop)

1. L'Intelligenza Artificiale è considerata uno strumento sussidiario e di supporto alla professione docente e allo studio individuale. In nessun caso essa può sostituire l'interazione umana, l'empatia e la relazione educativa costitutive del processo di insegnamento-apprendimento.
2. In conformità all'Art. 14 della Legge 132/2025, qualsiasi decisione amministrativa o didattica che produca effetti rilevanti sulla carriera scolastica degli studenti o sul rapporto di lavoro del personale deve essere sottoposta obbligatoriamente al vaglio, alla responsabilità e al giudizio critico di un operatore umano.

Articolo 6 - Classificazione dei rischi secondo l'AI Act

L'Istituto recepisce l'approccio basato sul rischio definito dal Regolamento UE 2024/1689 e mappa i sistemi tecnologici ammissibili secondo lo schema seguente:

Livello di Rischio	Definizione ed Esempi Scolastici	Regime di Utilizzo
Rischio Inaccettabile	Sistemi di classificazione sociale (social scoring), sistemi di riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o nel contesto scolastico.	Tassativamente VIETATO
Alto Rischio	Sistemi utilizzati per determinare l'accesso all'istruzione, l'assegnazione alle classi, il monitoraggio del comportamento o la valutazione automatizzata degli apprendimenti.	Autorizzato solo previa valutazione d'impatto e delibera del DS
Rischio Specifico (Trasparenza)	Sistemi di IA generativa di testo, immagini, audio o codice (es. Chatbot, Large Language Models commerciali).	Consentito esclusivamente con obbligo di dichiarazione
Rischio Minimo	Correttori ortografici, filtri antispam, motori di ricerca standard, funzioni di traduzione elementare.	Libero utilizzo senza restrizioni specifiche

SEZIONE II - REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLO STUDIO

Articolo 7 - Utilizzo di strumenti di IA da parte dei docenti

1. I docenti sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti di IA accreditati dall'Istituto per favorire la personalizzazione della didattica, la differenziazione dei percorsi di apprendimento e la progettazione di materiali inclusivi (es. per alunni con Bisogni Educativi Speciali o DSA).
2. È vietato l'utilizzo di software di IA per l'elaborazione di giudizi e valutazioni finali destinate al registro elettronico o agli atti formali dell'istituto senza una revisione manuale e motivata del docente titolare o del Consiglio di Classe.
3. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
4. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici
5. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
6. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo le procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025. Per tali utilizzi deve essere richiesta l'espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

8. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
9. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Articolo 8 - Utilizzo di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
3. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
5. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione

Articolo 9 - Utilizzo di strumenti di IA da parte degli studenti

1. Gli studenti possono avvalersi di sistemi di IA generativa esclusivamente come assistenti personali allo studio, per attività di brainstorming, approfondimento concettuale, revisione linguistica o simulazione, secondo le indicazioni fornite dai docenti di classe.
2. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
3. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
4. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
5. È fatto divieto assoluto agli studenti di presentare elaborati, tesine, compiti a casa o verifiche interamente o prevalentemente generati da sistemi di IA spacciandoli per lavori propri. Tale condotta è qualificata come plagio e violazione del Patto di Corresponsabilità.
6. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
7. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Articolo 10 - Obbligo di trasparenza e citazione

1. Qualora uno studente o un docente utilizzi l'IA generativa per la produzione, anche parziale, di un'opera o di una ricerca scolastica, è obbligato a inserire una nota metodologica a margine dell'elaborato.

2. La dichiarazione deve riportare: (i) il modello di IA impiegato (es. nome del software); (ii) le sezioni del lavoro per le quali è stato utilizzato (es. ricerca preliminare, brainstorming, riformulazione, revisione linguistica); (iii) il testo dei principali "prompt" (istruzione scritta) inseriti e la descrizione dell'apporto fornito dall'algoritmo al lavoro finale; (iv) le verifiche di accuratezza delle fonti.
3. In presenza di fondato sospetto di uso non dichiarato dell'IA, il docente è legittimato a disporre una prova orale integrativa sulle competenze teoriche e sui contenuti dell'elaborato per verificare l'effettiva acquisizione delle competenze da parte dello studente. La valutazione finale della verifica scritta terrà conto dell'esito della prova orale.
4. L'uso non dichiarato di contenuti generati dall'IA è infatti equiparato al plagio e sanzionato secondo il Regolamento d'Istituto, nel rispetto del principio di personalità della responsabilità disciplinare, della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, dell'audizione preliminare obbligatoria e del diritto di ricorso all'Organo di Garanzia di cui all'art. 5 DPR 249/1998. Il provvedimento disciplinare non può incidere sulla valutazione del profitto al di fuori dei limiti e delle modalità previsti dall'art. 4, comma 3, DPR 249/1998.

SEZIONE III - TUTELA DELLA PRIVACY, SICUREZZA E CONDOTTE VIETATE

Articolo 11 - Protezione dei dati personali e inserimento dati (GDPR)

1. È fatto tassativo divieto a studenti e personale di inserire all'interno di prompt di sistemi di IA commerciali o aperti "dati personali" (nomi, cognomi, codici fiscali) o "dati sensibili" (informazioni su salute, orientamento, situazioni familiari, provvedimenti disciplinari) appartenenti a membri della comunità scolastica.
2. L'Istituto provvede ad abilitare l'accesso a piattaforme cloud o software didattici basati su IA solo previa sottoscrizione di apposito accordo sul trattamento dei dati (DPA) con il fornitore, sentito il parere del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) d'istituto, al fine di garantire che i dati inseriti non vengano utilizzati per l'addestramento di modelli di terze parti.
3. L'Amministratore di Sistema, su indicazione del Dirigente Scolastico, ha facoltà di monitorare i log di sistema (nel rispetto della privacy e dello Statuto dei Lavoratori, art. 4 L. 300/1970, e del Provvedimento Garante AdS 2008) per verificare anomalie tecniche o violazioni massicce delle policy di sicurezza legate all'uso dell'IA. Si richiamano espressamente, quale base regolatoria di settore, le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'IA nella scuola adottate con DM 166/2025 (con parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 442/2025), la Legge 23 settembre 2025 n. 132 (in particolare gli artt. 4, 13 e 26), nonché il Vademecum del Garante Privacy "La scuola a prova di privacy" — edizione 2025.

Articolo 12 - Pratiche vietate

Premesso che in ogni caso è fatto espresso divieto di utilizzare strumenti di IA per finalità incompatibili con il PTOF, si specifica che:

1. In conformità con l'Art. 26 della Legge 132/2025, è vietata nell'Istituto e sulle piattaforme a esso collegate la creazione, la manipolazione e la diffusione di immagini, file audio o video realizzati mediante tecniche di IA volti a riprodurre falsamente le sembianze o la voce di studenti, docenti o personale ATA senza il loro esplicito consenso, o per creare contenuti ingannevoli (cosiddetto *deepfake*). Resta fermo l'obbligo di etichettatura dei contenuti sinteticamente generati o manipolati ai sensi dell'art. 50, par. 4, AI Act, nonché il

rispetto del nuovo art. 612-quater del Codice penale (diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di IA), introdotto dalla L. 132/2025.

2. Divieto di input di dati personali: è severamente vietato inserire dati personali (nomi, cognomi, indirizzi, dati sanitari o giudiziari) propri o di terzi all'interno dei prompt (comandi) dei sistemi di IA, anche qualora il sistema garantisca la riservatezza. L'IA deve essere interrogata utilizzando dati anonimizzati, sintetici o fittizi, in attuazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), GDPR e secondo le indicazioni delle Linee Guida MIM 2025.
3. Responsabilità dell'Output: l'utente è consapevole che i sistemi di IA generativa sono soggetti ad "allucinazioni" (generazione di informazioni false ma verosimili). È onere e responsabilità esclusiva dell'utente verificare l'accuratezza, la veridicità e l'assenza di "bias" in qualsiasi contenuto generato dall'IA prima del suo utilizzo o condivisione, in attuazione del principio di sorveglianza umana ("human oversight - human in the loop") di cui all'art. 14 e all'art. 26, par. 2, AI Act.
4. Divieto di riconoscimento emozioni: in conformità con l'Art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) — applicabile dal 2 febbraio 2025 — e con le Linee Guida della Commissione UE del 4 febbraio 2025 (C(2025) 884 final), è vietato l'uso di qualsiasi sistema di IA volto a inferire le emozioni o lo stato psicologico degli studenti o del personale sulla base di dati biometrici (riconoscimento facciale, vocale, espressioni).
5. Ulteriori pratiche di IA vietate. Sono altresì vietati nell'ambito dell'Istituto, ai sensi dell'art. 5 AI Act: l'uso di tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli (art. 5, par. 1, lett. a); lo sfruttamento di vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o a condizioni socio-economiche degli interessati (art. 5, par. 1, lett. b) — disposizione di particolare rilievo trattandosi di studenti minorenni; pratiche di "social scoring" (art. 5, par. 1, lett. c); la categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili (art. 5, par. 1, lett. g); lo "scraping" non mirato di immagini facciali da Internet o da sistemi di videosorveglianza (art. 5, par. 1, lett. e).
6. Qualora tali condotte siano finalizzate alla derisione, alla diffamazione o alla violazione della dignità personale, esse saranno perseguite con la massima severità in sede disciplinare, fatto salvo l'obbligo di denuncia immediata alle autorità giudiziarie competenti da parte del Dirigente Scolastico per i profili di rilevanza penale.

SEZIONE IV - FORMAZIONE E SANZIONI

Articolo 13 - Alfabetizzazione istituzionale (AI Literacy)

1. L'Istituto si impegna a organizzare moduli formativi per docenti e personale ATA sull'uso etico, sicuro, critico e tecnico dell'IA (Prompt Engineering, riconoscimento delle allucinazioni, bias algoritmico). Tale formazione adempie al piano previsto dal DM 166/2025 e all'obbligo di "AI literacy" di cui all'art. 4 AI Act, in vigore dal 2 febbraio 2025, e deve essere certificata e documentata.
2. All'interno delle ore di Educazione Civica devono essere previsti specifici percorsi didattici dedicati agli studenti per lo sviluppo delle competenze digitali avanzate e la comprensione dei bias algoritmici.

Articolo 14 - Sanzioni disciplinari

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli studenti comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari graduate all'interno del Regolamento di Disciplina d'Istituto, proporzionali alla

gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, incluse la sospensione dalle attività didattiche e l'attribuzione del voto minimo di comportamento.

2. La violazione delle disposizioni da parte del personale docente e ATA è perseguita secondo le norme disciplinari stabilite dal CCNL di comparto vigente e dalle norme generali sul pubblico impiego.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Entrata in vigore e monitoraggio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Istituto a seguito dell'approvazione del Consiglio di Istituto.
2. Il Team digitale, presieduto dall'Animatore Digitale, è incaricato di proporre al Consiglio d'Istituto gli adeguamenti regolamentari resi necessari dall'evoluzione tecnologica con cadenza semestrale/annuale.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 giugno 2026